

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 261

36° anno

20 ottobre 1993

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2848/93 della Commissione, del 19 ottobre 1993, recante deroga, per la campagna 1993/94, al regolamento (CEE) n. 2602/90 recante modalità di applicazione relative alle organizzazioni di produttori nel settore degli agrumi** 17
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2849/93 della Commissione, del 19 ottobre 1993, relativo alla modulazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli originari dei paesi terzi mediterranei** 18
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2850/93 della Commissione, del 19 ottobre 1993, che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore dell'olio d'oliva e ridotti a seguito dei riallineamenti monetari della campagna di commercializzazione 1992/93 e del superamento del quantitativo massimo garantito** 21
- Regolamento (CEE) n. 2851/93 della Commissione, del 19 ottobre 1993, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di ottobre 1993 per taluni prodotti del settore lattiero-caseari nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca 23
- Regolamento (CEE) n. 2852/93 della Commissione, del 19 ottobre 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 25
- Regolamento (CEE) n. 2853/93 della Commissione, del 19 ottobre 1993, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone 27
- Regolamento (CEE) n. 2854/93 della Commissione, del 19 ottobre 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame 28
- Regolamento (CEE) n. 2855/93 della Commissione, del 19 ottobre 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova 31

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 2856/93 della Commissione, del 19 ottobre 1993, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame	33
Regolamento (CEE) n. 2857/93 della Commissione, del 19 ottobre 1993, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova	35
Regolamento (CEE) n. 2858/93 della Commissione, del 19 ottobre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	37
Regolamento (CEE) n. 2859/93 della Commissione, del 19 ottobre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	39

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

93/537/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 12 ottobre 1993, relativa alla chiusura del riesame del regolamento (CEE) n. 3905/88 concernente le importazioni di filati di poliesteri originari della Turchia** 41

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CEE) n. 2563/93 della Commissione, del 17 settembre 1993, che consente agli Stati membri di autorizzare ritiri preventivi di mele (GU n. L 235 del 18. 9. 1993)** 43

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2847/93 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 1993

che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁴⁾, spetta al Consiglio istituire un regime comunitario di controllo;

considerando che il successo della politica comune della pesca comporta l'applicazione di un efficace regime di controllo riguardante tutti gli aspetti di detta politica;

considerando che, a tal fine, è necessario prevedere disposizioni per il controllo delle misure di conservazione e di gestione delle risorse, misure strutturali, misure riguardanti l'organizzazione comune dei mercati, nonché sanzioni per l'inosservanza delle medesime, che devono essere applicate all'intero settore delle attività di pesca, dal produttore al consumatore;

considerando che siffatto regime può raggiungere il risultato voluto soltanto se gli operatori riconoscono che è giustificato;

considerando che il controllo compete innanzi tutto agli Stati membri; che la Commissione cerca di assicurare che gli Stati membri controllino e prevengano le infrazioni in modo equo; che pertanto è opportuno accordarle i mezzi finanziari, giuridici e legislativi necessari per assolvere tale compito il più efficacemente possibile;

considerando che l'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca ⁽⁵⁾ ha dimostrato l'esigenza di potenziare i controlli sull'applicazione delle disposizioni riguardanti la conservazione delle risorse alieutiche;

considerando che il rispetto delle misure di conservazione e gestione delle risorse alieutiche esige una maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori a vario titolo interessati alla pesca;

considerando che la politica di gestione delle risorse alieutiche, la quale si fonda segnatamente sui totali ammissibili di cattura (TAC), i contingenti e le misure tecniche, deve essere integrata da una gestione dello sforzo di pesca che implichi un controllo delle capacità e delle attività di pesca;

considerando che, per poter tenere sotto controllo tutte le catture e tutti gli sbarchi, gli Stati membri devono vigilare, in tutte le acque marittime, sulle attività di pesca delle navi comunitarie e su tutte le attività connesse permettendo di verificare l'applicazione della normativa prevista dalla politica comune della pesca;

considerando che è essenziale che gli Stati membri collaborino a livello operativo nel corso delle ispezioni in mare delle attività di pesca, onde consentire ispezioni efficaci ed economicamente giustificate, in particolare per quanto concerne le operazioni effettuate in acque al di fuori della giurisdizione o della sovranità di uno Stato membro;

considerando che l'attuazione della politica comune della pesca esige misure di controllo concernenti le navi battenti bandiera di un paese terzo operanti nelle acque comunitarie e, in particolare, un regime di comunicazione dei loro movimenti e delle specie presenti a bordo senza che ciò pregiudichi il diritto di passaggio inoffensivo nelle acque territoriali e la libertà di navigazione nella zona di pesca che si estende fino a 200 miglia;

⁽¹⁾ GU n. C 280 del 29. 10. 1992, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 21 del 25. 1. 1993, pag. 55.

⁽³⁾ GU n. C 108 del 19. 4. 1993, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2).

considerando che l'attuazione da parte degli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, di progetti pilota che sono applicabili a determinate categorie di navi permetterà al Consiglio di decidere prima del 1° gennaio 1996 se introdurre un sistema di sorveglianza via satellite oppure un sistema alternativo;

considerando che la gestione della pesca mediante la fissazione del TAC esige una conoscenza dettagliata della composizione delle catture parimenti necessaria per le altre procedure previste dal regolamento (CEE) n. 3760/92; che ciò comporta che ogni capitano di peschereccio tenga un giornale di bordo;

considerando che è necessario che lo Stato membro di sbarco sia in grado di controllare gli sbarchi sul suo territorio e che a tal fine è opportuno che i pescherecci registrati in altri Stati membri notifichino allo Stato membro di sbarco la loro intenzione di sbarcare sul suo territorio;

considerando che è essenziale che, al momento dello sbarco, i dati riportati nei giornali di bordo vengano precisati e confermati; che a tal fine è necessario che gli interessati alle attività di sbarco e di smercio delle catture dichiarino i quantitativi sbarcati, trasbordati, messi in vendita o acquistati;

considerando che, allo scopo di prevedere esenzioni dall'obbligo di tenere un giornale di bordo o di compilare una dichiarazione di sbarco da parte di piccoli pescherecci per i quali detto obbligo costituirebbe un onere sproporzionato rispetto alle loro capacità di pesca, è necessario che ogni Stato membro controlli le attività dei suddetti pescherecci mettendo in atto un sistema di campionatura;

considerando che, allo scopo di garantire il rispetto delle misure commerciali e di conservazione della Comunità, tutti i prodotti della pesca sbarcati o importati nella Comunità debbono essere accompagnati, fino al primo punto di vendita, da un documento di trasporto che ne identifichi l'origine;

considerando che le limitazioni alle catture debbono essere gestite a livello sia della Comunità che degli Stati membri; che gli Stati membri debbono registrare gli sbarchi e notificarli alla Commissione mediante trasmissione informatizzata; che è quindi necessario prevedere eccezioni dal suddetto obbligo per lo sbarco di piccole quantità la cui trasmissione informatizzata costituirebbe un onere sproporzionato, sia dal punto di vista amministrativo che finanziario, per le autorità degli Stati membri;

considerando che, per assicurare la conservazione e la gestione dell'insieme delle risorse sfruttate, si possono estendere alle riserve per le quali non sono previsti TAC o contingenti le disposizioni relative al giornale di bordo, alle dichiarazioni degli sbarchi e delle vendite, nonché alle informazioni riguardanti i trasbordi e la registrazione delle catture;

considerando che gli Stati membri devono essere informati dei risultati dell'attività svolta da loro da loro navi in acque soggette alla giurisdizione di paesi terzi o in acque

internazionali; che occorre quindi imporre ai capitani delle navi di cui trattasi degli obblighi relativi al giornale di bordo a alle dichiarazioni di sbarco e di trasbordo; che i dati raccolti dagli Stati membri devono essere comunicati alla Commissione;

considerando che la gestione della raccolta e del trattamento dei dati esige la creazione di basi di dati informatizzate che consentano, in particolare, controverifiche dei dati; che la Commissione ed i suoi agenti debbono quindi avere accesso a dette basi di dati mediante trasmissione informatizzata, allo scopo di effettuarne la verifica;

considerando che l'osservanza delle disposizioni relative all'impiego degli attrezzi da pesca non può essere adeguatamente garantita qualora siano tenute a bordo reti con maglie di varie dimensioni, a meno che siano oggetto di misure supplementari di controllo; che per talune attività specifiche di pesca può essere opportuno stabilire norme specifiche, quale la normativa per una rete unica;

considerando che è necessario, nel caso in cui il contingente di uno Stato membro sia esaurito o nel caso in cui il TAC stesso sia esaurito, che la Commissione vieti con una decisione le attività di pesca;

considerando che è necessario riparare il danno subito da uno Stato membro che non abbia esaurito il proprio contingente, la propria assegnazione di una quota di una riserva, o gruppo di riserve, al momento della chiusura della pesca dovuta ad esaurimento del TAC; che a tal fine si dovrebbe prevedere un sistema di compensazione;

considerando che, qualora il presente regolamento non sia stato rispettato dal responsabile di un peschereccio, detto peschereccio deve essere oggetto di ulteriori misure di controllo a scopi conservativi;

considerando che, per garantire la gestione efficiente delle misure adottate, è necessario prevedere un sistema di dichiarazioni in conformità degli obiettivi di gestione e delle strategie fissati dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92 applicabile ad uno Stato membro che abbia oltrepassato il proprio contingente;

considerando che l'adeguamento delle capacità di cattura alle risorse disponibili è uno dei principali obiettivi della politica comune della pesca; che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3670/92, spetta al Consiglio fissare gli obiettivi e le strategie di ristrutturazione dello sforzo di pesca; che occorre anche assicurare l'osservanza delle misure riguardanti l'organizzazione comune dei mercati, in particolare da parte degli operatori interessati dall'applicazione di dette misure; che è quindi indispensabile che ciascuno Stato membro effettui, oltre ai controlli finanziari già previsti dalla normativa comunitaria, controlli tecnici volti ad accertare la corretta esecuzione delle disposizioni emanate dal Consiglio;

considerando che è necessario stabilire norme generali che permettano ad ispettori comunitari nominati dalla Commissione di garantire l'applicazione uniforme delle norme comunitarie e di verificare il controllo effettuato dalle autorità competenti degli Stati membri;

considerando che, per salvaguardare l'obiettività delle verifiche, è importante che gli ispettori comunitari possano, a determinate condizioni, effettuare missioni senza preavviso ed in modo indipendente, per verificare le operazioni di controllo effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri; che dette missioni non comporteranno in nessun caso il controllo di persone fisiche;

considerando che le misure adottate a seguito di infrazioni possono variare da uno Stato membro all'altro e che ciò è considerato iniquo dai pescatori; che l'assenza di sanzioni dissuasive in alcuni Stati membri nuoce all'efficacia del controllo e che, in siffatta situazione, occorre che gli Stati membri prendano tutte le misure necessarie e non discriminatorie atte a prevenire e reprimere le irregolarità, istituendo in particolare un elenco di sanzioni che privi effettivamente i contravventori dell'utile economico derivato dalle loro infrazioni;

considerando che, qualora lo Stato membro di sbarco non persegua efficacemente le irregolarità, risultano ridotte le possibilità offerte allo Stato membro di bandiera di garantire il rispetto del regime di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche; che è pertanto necessario prevedere che le catture effettuate illegalmente vengano imputate al contingente dello Stato membro di sbarco ove questo non abbia agito con la dovuta efficacia;

considerando che è d'uopo che gli Stati membri riferiscano periodicamente alla Commissione in merito alle attività ispettive da essi svolte e alle misure prese in seguito a violazioni di provvedimenti comunitari;

considerando che per determinate misure fissate dal presente regolamento è opportuno prevedere norme attuative particolareggiate;

considerando che deve essere garantita la riservatezza dei dati raccolti nel quadro del presente regolamento;

considerando che il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di controllo, le quali pur rientrando nel suo campo d'applicazione, vanno al di là delle sue prescrizioni minime, sempreché tali disposizioni nazionali siano conformi al diritto comunitario;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 2241/87, ad eccezione, tuttavia, dell'articolo 5 che resta in vigore in attesa dell'adozione degli elenchi previsti all'articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento;

considerando che, ai fini dell'attuazione di disposizioni specifiche previste da taluni articoli, è necessario prevedere un periodo transitorio per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di stabilire ed adeguare le proprie procedure ai requisiti della nuova normativa;

considerando che le disposizioni di taluni articoli entreranno in vigore il 1° gennaio 1999 in quanto riguardano le attività di pesca nel Mediterraneo ove la politica

comune della pesca non è ancora stata applicata integralmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per garantire l'osservanza delle disposizioni della politica comune della pesca, è istituito un regime comunitario comprendente, in particolare, disposizioni sul controllo tecnico:

- delle misure di conservazione e di gestione delle risorse,
- delle misure strutturali,
- delle misure relative all'organizzazione comune dei mercati,

nonché disposizioni relative all'efficacia delle sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle misure medesime.

2. A tal fine ogni Stato membro adotta, conformemente alla normativa comunitaria, provvedimenti atti a garantire l'efficacia del regime. Esso dota altresì le proprie autorità competenti di mezzi sufficienti all'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo definite nel presente regolamento.

3. Il regime si applica a tutte le attività di pesca e a tutte le attività connesse, esercitate sul territorio e nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ivi comprese quelle esercitate da navi battenti bandiera di un paese terzo o registrate in un paese terzo, fatti salvi il diritto di passaggio inoffensivo nelle acque territoriali e la libertà di navigazione nella zona di pesca che si estende fino a 200 miglia; esso si applica inoltre alle attività delle navi da pesca comunitarie operanti nelle acque di paesi terzi o in alto mare, salve le disposizioni particolari contenute negli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con paesi terzi o nelle convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte.

TITOLO I

Ispezione e controllo dei pescherecci e delle loro attività

Articolo 2

1. Per garantire l'osservanza di tutta la normativa vigente in materia di conservazione e controllo, ogni Stato membro controlla, nel proprio territorio e nelle acque marittime sotto la sua sovranità o giurisdizione, l'esercizio della pesca e delle attività connesse. Esso ispeziona i pescherecci e controlla tutte le attività permettendo in tal modo di verificare l'applicazione del presente regolamento, in particolare le attività di sbarco, di vendita, di trasporto e di magazzinaggio dei prodotti della pesca, nonché la registrazione degli sbarchi e delle vendite.

2. I pescherecci, che possono esercitare attività di pesca, battenti bandiera di un paese terzo e che navigano in acque sotto la giurisdizione di uno Stato membro sono soggetti ad obblighi di comunicazione dei movimenti e delle catture detenute a bordo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure prese per garantire l'osservanza di tali obblighi.

3. Ogni Stato membro controlla, al di fuori della zona di pesca della Comunità, le attività dei suoi pescherecci, quando ciò appaia necessario per garantire l'osservanza della normativa comunitaria applicabile in tali acque.

4. Affinché l'ispezione sia effettuata nel modo più efficace ed economico, gli Stati membri coordinano le loro attività di controllo. A tal fine possono predisporre programmi d'ispezione comuni che consentano loro di controllare i pescherecci comunitari nelle acque di cui ai paragrafi 1 e 3. Essi adottano misure che permettano alle loro autorità competenti e alla Commissione di tenersi reciprocamente e regolarmente informate in merito all'esperienza acquisita.

Articolo 3

1. Per migliorare l'efficacia del controllo delle attività di pesca, il Consiglio decide anteriormente al 1° gennaio 1996, in base alla procedura prevista all'articolo 43 del trattato, se, in che misura e quando istituire per i pescherecci comunitari un sistema di localizzazione continua, con basi terrestri o via satellite e con comunicazione via satellite per la trasmissione dei dati.

2. Al fine di valutare la tecnologia da usare e i pescherecci da includere nel sistema summenzionato, gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, attuano progetti pilota entro il 30 giugno 1995. A tal fine gli Stati membri fanno il necessario per istituire, per determinate categorie di pescherecci della Comunità, un sistema di localizzazione continua, con basi terrestri o via satellite e con comunicazioni via satellite per la trasmissione dei dati.

Gli Stati membri possono attuare al contempo progetti pilota per valutare l'impiego di rilevatori automatici di posizione.

3. Nell'attuare i progetti pilota di cui al paragrafo 2, lo Stato membro del quale il peschereccio batte bandiera o nel quale il peschereccio è registrato prende le misure necessarie per la registrazione, su supporto informatico, delle informazioni trasmesse o ottenute dai suoi pescherecci, indipendentemente dalle acque nelle quali operano o dal porto nel quale si trovano.

Nel caso di pescherecci che operano in acque sotto la sovranità o la giurisdizione di un altro Stato membro, lo

Stato membro di bandiera assicura la comunicazione istantanea di tali informazioni alle competenti autorità dello Stato membro interessato.

4. Le norme particolareggiate per l'attuazione dei progetti pilota sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 36.

Articolo 4

1. L'ispezione e il controllo di cui all'articolo 2 sono effettuati da ciascuno Stato membro per suo conto, tramite un servizio d'ispezione designato da detto Stato membro.

Nell'espletamento dei compiti ad essi affidati gli Stati membri garantiscono l'osservanza delle disposizioni e delle misure di cui all'articolo 2. Essi esercitano inoltre le loro attività in modo da evitare un'indebita ingerenza nelle normali attività di pesca. Essi fanno anche in modo che non sia esercitata alcuna discriminazione nella scelta dei settori e dei pescherecci da ispezionare.

2. I responsabili dei pescherecci, dei locali o dei veicoli da trasporto che formano oggetto dell'ispezione cooperano facilitando le ispezioni effettuate in conformità del paragrafo 1.

Articolo 5

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 36, possono essere adottate norme particolareggiate per l'attuazione degli articoli 2, 3 e 4 in particolare per quanto concerne:

- a) l'identificazione degli ispettori ufficialmente designati, delle navi usate per l'ispezione e degli altri mezzi di ispezione analoghi impiegati da uno Stato membro;
- b) le procedure alle quali si devono attenere gli ispettori e i capitani dei pescherecci quando un ispettore intende effettuare un'ispezione a bordo;
- c) le procedure alle quali si devono attenere gli ispettori a bordo di un peschereccio, per l'ispezione di quest'ultimo, dei suoi attrezzi da pesca o delle sue catture;
- d) la relazione che gli ispettori sono tenuti a redigere dopo ogni ispezione a bordo;
- e) la marcatura e l'identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi da pesca;
- f) la certificazione delle caratteristiche dei pescherecci relative all'esercizio di attività di pesca;
- g) la registrazione dei dati relativi alla localizzazione dei pescherecci e la loro trasmissione agli Stati membri e alla Commissione;
- h) il regime di comunicazione dei movimenti e dei prodotti della pesca detenuti a bordo, applicabile ai pescherecci battenti bandiera di un paese terzo.

TITOLO II

Controllo delle catture

Articolo 6

1. I capitani dei pescherecci comunitari che pescano specie appartenenti ad una riserva o ad un gruppo di riserve tengono un giornale di bordo nel quale indicano in particolare i quantitativi di ogni specie catturati e presenti a bordo, la data e il luogo di tali catture (rettangolo statistico del CIEM), nonché il tipo di attrezzi da pesca utilizzati.

2. Le specie da annotare nel giornale di bordo ai sensi del paragrafo 1 sono quelle che formano oggetto di TAC o contingenti, come pure altre specie contenute in elenchi che saranno stabiliti dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

3. I capitani dei pescherecci comunitari annotano nel giornale di bordo i quantitativi catturati in mare, la data e il luogo delle catture e le specie di cui al paragrafo 2. I quantitativi rigettati in mare possono essere registrati a scopo valutativo.

4. Sono esonerati dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 3 i capitani dei pescherecci comunitari la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a 10 metri.

5. Il Consiglio a maggioranza qualificata può decidere, su proposta della Commissione, altri esoneri oltre a quello di cui al paragrafo 4.

6. Ciascuno Stato membro effettua, mediante campionamento, il controllo delle attività dei pescherecci esonerati dagli obblighi menzionati nei paragrafi 4 e 5, per garantire che essi osservino la normativa comunitaria vigente.

A tal fine, ciascuno Stato membro elabora un piano di campionamento e lo sottopone alla Commissione. I risultati del controllo effettuato sono periodicamente comunicati alla Commissione.

7. I capitani dei pescherecci comunitari registrano le informazioni previste ai paragrafi 1 e 3 su supporto informatico o cartaceo.

8. Norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 36, compreso, in alcuni casi specifici, un criterio geografico diverso dal rettangolo statistico del CIEM.

Articolo 7

1. Il capitano di un peschereccio comunitario che intende utilizzare i luoghi di sbarco di uno Stato membro diverso da quello di bandiera deve comunicare alle autorità competenti di detto Stato membro, con almeno due ore di anticipo:

- il luogo/i luoghi di sbarco e l'ora d'arrivo prevista;
- i quantitativi di ciascuna specie da sbarcare.

2. Il capitano di cui al paragrafo 1 che ometta di comunicare tali dati può essere soggetto ad adeguate sanzioni da parte delle autorità competenti.

3. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, può esonerare talune categorie di pescherecci comunitari dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine per la comunicazione, tenuto conto, tra l'altro, della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati o inclusi nell'elenco.

Articolo 8

1. Dopo ogni viaggio ed entro 48 ore dallo sbarco, il capitano di un peschereccio comunitario la cui lunghezza fuori tutto è di almeno 10 metri, oppure il suo mandatarario, presenta una dichiarazione alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio avviene lo sbarco. Il capitano è responsabile dell'esattezza della dichiarazione, che indica, perlomeno, i quantitativi sbarcati di ogni specie prevista all'articolo 6, paragrafo 2 e il luogo in cui sono stati catturati.

2. Il Consiglio a maggioranza qualificata può decidere, su proposta della Commissione, di estendere l'obbligo di cui al paragrafo 1 ai pescherecci la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a 10 metri. Il Consiglio può inoltre decidere, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, deroghe all'obbligo stabilito al paragrafo 1 per talune categorie di pescherecci la cui lunghezza fuori tutto è superiore a 10 metri e che esercitano attività di pesca specifiche.

3. Ciascuno Stato membro effettua, mediante campionamento, il controllo delle attività dei pescherecci esonerati dagli obblighi menzionati nel paragrafo 1, per garantire che essi osservino la normativa comunitaria vigente.

A tal fine, ciascuno Stato membro elabora un piano di campionamento e lo sottopone alla Commissione. I risultati del controllo effettuato sono periodicamente comunicati alla Commissione.

4. Norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 36.

Articolo 9

1. All'atto della prima vendita, i centri per le vendite all'asta o gli altri organismi autorizzati dagli Stati membri quali responsabili della prima immissione in commercio dei quantitativi sbarcati in uno Stato membro, presentano alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio la prima immissione in commercio ha luogo una nota di vendita della cui esattezza essi sono responsabili. Tale responsabilità è limitata alle informazioni di cui al paragrafo 3.

2. Qualora la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro sia effettuata con modalità diverse da quelle previste al paragrafo 1, il pescato sbarcato non può essere asportato dall'acquirente finché non sia stata presentata una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio tale operazione ha avuto luogo o ad altri organismi da esso autorizzati. L'acquirente è responsabile dell'esattezza dei dati indicati al paragrafo 3, contenuti nella nota di vendita.

3. Le note di vendita di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono almeno i dati seguenti:

- per tutte le specie, se del caso, dimensione individuale oppure peso, grado, presentazione e freschezza;
- prezzo e quantitativo alla prima vendita per ciascuna specie e, se del caso, su una base di dimensione individuale o peso, grado, presentazione e freschezza;
- se del caso, destinazione dei prodotti ritirati dal mercato (prodotti derivati, consumo umano, riporto);
- nome dell'acquirente del venditore;
- luogo e data della vendita.

4. Dette note di vendita sono compilate e trasmesse ai sensi della legislazione dello Stato membro di sbarco, secondo modalità e condizioni di vendita che includano i seguenti dati:

- contrassegni di identificazione esterni e nome del peschereccio che ha sbarcato i prodotti di cui trattasi;
- nome dell'armatore o del capitano;
- porto e data di sbarco.

5. Le note di vendita di cui al paragrafo 1 sono trasmesse entro 48 ore dalla vendita alle autorità competenti o agli altri organismi autorizzati dagli Stati membri per via informatizzata o su supporto cartaceo.

6. Le autorità competenti conservano copia di ciascuna nota di vendita per un periodo di un anno a decorrere dall'anno successivo a quello della registrazione delle informazioni trasmesse alle autorità competenti.

7. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, può concedere un'esenzione dall'obbligo di presentare alle autorità competenti dello Stato membro o ad altri organismi da esso autorizzati la nota di vendita del pescato sbarcato da talune categorie di pescherecci comunitari la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a 10 metri.

Tali esoneri possono essere concessi solo se lo Stato membro in questione ha istituito un sistema di controllo accettabile.

8. L'acquirente di prodotti non destinati al commercio ma esclusivamente al consumo privato è esonerato dagli obblighi previsti al paragrafo 2.

9. Le norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura dell'articolo 36.

Articolo 10

1. a) I pescherecci battenti bandiera di un paese terzo o registrati in un paese terzo, che siano autorizzati ad esercitare attività di pesca nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione di uno Stato membro, tengono un giornale di bordo nel quale sono annotate le informazioni di cui all'articolo 6.

b) Ogni Stato membro provvede affinché, all'atto dello sbarco del pescato, il capitano di un peschereccio battente bandiera di un paese terzo o registrato in un paese terzo, ovvero il suo mandatario, presenti alle autorità dello Stato membro di cui utilizzano i luoghi di sbarco una dichiarazione attestante i quantitativi sbarcati, la data e il luogo di cattura, della cui esattezza il capitano o il suo mandatario è responsabile.

c) Il capitano di un peschereccio battente bandiera di un paese terzo o registrato in un paese terzo deve comunicare con almeno 72 ore di anticipo, alle autorità competenti dello Stato membro del quale intende utilizzare i luoghi di sbarco, l'ora di arrivo nel porto di sbarco.

Il capitano non può effettuare le operazioni di sbarco se le autorità competenti di detto Stato membro non hanno confermato il ricevimento del preavviso.

Gli Stati membri stabiliscono norme particolareggiate per l'attuazione della presente lettera c) da notificare alla Commissione.

2. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, può esonerare talune categorie di pescherecci di paesi terzi dall'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera c) per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine per la comunicazione, tenuto conto tra l'altro della distanza fra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati o inclusi nell'elenco.

3. L'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 lascia impregiudicato il disposto degli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con alcuni paesi terzi.

Articolo 11

1. Fatto salvo il disposto degli articoli 7, 8 e 9, il capitano di un peschereccio comunitario:

— che trasborda qualsivoglia quantitativo di catture appartenenti a riserve o a gruppi di riserve soggette a TAC o contingente su un'altra nave, in appresso denominata « nave ricevente », indipendentemente dal luogo di trasbordo, oppure

— che sbarca detti quantitativi direttamente al di fuori del territorio della Comunità,

informa, all'atto del trasbordo o dello sbarco, lo Stato membro di cui la sua nave batte bandiera o nel quale è registrata, in merito alle specie e ai quantitativi di cui trattasi, nonché alla data del trasbordo o dello sbarco e al luogo di cattura, facendo riferimento alla zona più piccola per la quale sia stato fissato un TAC o un contingente.

2. Almeno 24 ore prima dell'inizio, e alla fine, di un trasbordo o di una serie di trasbordi in un porto o nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione di uno Stato membro, il capitano della nave ricevente informa le autorità competenti di detto Stato membro in merito ai quantitativi di catture appartenenti ad una riserva o ad un gruppo di riserve soggette a TAC o contingente detenuti a bordo della sua nave.

Il capitano della nave ricevente conserva i dati relativi ai quantitativi delle catture appartenenti ad una riserva o ad un gruppo di riserve soggette a TAC o contingente ricevuti mediante trasbordo, alla data del trasbordo e alla nave dalla quale tali catture sono state trasbordate. L'obbligo si considera adempiuto se sono conservate le copie delle dichiarazioni di trasbordo fornite secondo le modalità specifiche di registrazione delle informazioni relative alle catture di pesce effettuate da parte degli Stati membri.

Entro le 24 ore dal completamento di un trasbordo o di una serie di trasbordi, il capitano della nave ricevente trasmette tali dati alle autorità competenti di cui al primo comma.

Il capitano della nave ricevente conserva anche i dati relativi ai quantitativi delle catture appartenenti ad una riserva o ad un gruppo di riserve soggette a TAC o contingente trasbordati dalla nave ricevente su una terza nave ed informa di detto trasbordo le predette autorità competenti, almeno 24 ore prima della sua esecuzione. Dopo il trasbordo, il capitano comunica alle autorità i quantitativi trasbordati.

Il capitano della nave ricevente e il capitano della terza nave di cui sopra consentono alle autorità competenti di

verificare l'esattezza delle informazioni e dei dati richiesti a norma del presente paragrafo.

3. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per verificare l'esattezza delle informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 2 e, se del caso, comunicano tali informazioni e il risultato della verifica allo Stato membro o agli Stati membri in cui la nave ricevente e quella dalla quale è stato effettuato il trasbordo sono registrate o di cui battono bandiera.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano anche alle navi riceventi battenti bandiera di un paese terzo o registrate in un paese terzo.

Articolo 12

Se il trasbordo o lo sbarco avvengono più di quindici giorni dopo la cattura, le informazioni richieste agli articoli 8 e 11 sono comunicate alle autorità competenti dello Stato membro di cui le navi battono bandiera o nel quale esse sono registrate, entro quindici giorni dalla cattura.

Articolo 13

1. Tutto il pescato sbarcato o importato nella Comunità, non trasformato o trasformato a bordo e trasportato in un luogo diverso dal luogo di sbarco o di importazione, è accompagnato da un documento compilato dal vettore fino alla prima vendita.

2. Detto documento:

a) indica l'origine della partita (nome e identificazione esterna della nave);

b) specifica il luogo di destinazione della/delle partita/partite e l'identificazione del veicolo di trasporto;

c) indica i quantitativi di pesce (in chilogrammi di peso trasformato) per ogni specie trasportata, il nome del destinatario, il luogo e la data del carico.

3. Ogni vettore deve fare in modo che il documento di cui al paragrafo 1 contenga come minimo tutte le informazioni richieste al paragrafo 2.

4. Il vettore è esonerato dall'obbligo di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il documento menzionato al paragrafo 1 è sostituito da una copia di una delle dichiarazioni previste dagli articoli 8 o 10 per quanto si riferisce ai quantitativi trasportati,

b) il documento menzionato al paragrafo 1 è sostituito da una copia del documento T2M indicante l'origine dei quantitativi trasportati.

5. Le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere esoneri dall'obbligo di cui al paragrafo 1 qualora i quantitativi di pescato siano trasportati all'interno dell'area portuale o in un raggio non superiore a 20 chilometri dal punto di sbarco.

6. Ciascuno Stato membro procede nel suo territorio a controlli per campionamento per verificare l'adempimento degli obblighi imposti dal presente articolo.

7. Affinché l'ispezione sia effettuata nel modo più efficace ed economico, gli Stati membri coordinano le loro attività di controllo. A tal fine, gli Stati membri sorvegliano in particolare i movimenti di merci che possono essere stati loro segnalati come possibile oggetto di operazioni contrarie alla legislazione comunitaria.

Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano registrati tutti gli sbarchi in uno Stato membro come previsto agli articoli 8, 9 e 10. A tal fine, essi possono disporre che la prima immissione in commercio avvenga mediante asta pubblica.

2. Qualora le catture sbarcate non siano immesse per la prima volta in commercio mediante asta pubblica, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché detti quantitativi siano comunicati ai centri di vendita all'asta o agli organismi autorizzati dagli Stati membri.

3. Su richiesta di uno Stato membro alla Commissione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i dati sugli sbarchi effettuati da talune categorie di pescherecci soggetti alle deroghe di cui agli articoli 7 e 8 o sugli sbarchi in porti sprovvisti di una struttura amministrativa adeguata per registrare gli sbarchi possono essere esonerati dall'obbligo del trattamento dei dati. L'esonero può essere concesso qualora la registrazione dei dati richiesti crei alle autorità locali difficoltà sproporzionate rispetto al totale degli sbarchi e purché le relative specie sbarcate siano vendute nella zona. Ciascuno Stato membro redige un elenco dei porti e dei pescherecci che soddisfano i requisiti per tale esonero e lo comunica alla Commissione.

4. Gli Stati membri che fruiscono della deroga di cui al paragrafo 3 elaborano un piano di campionamento per valutare la consistenza dei rispettivi sbarchi nei porti in questione. Prima che la deroga sia applicata, detto piano deve essere approvato dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione i risultati delle valutazioni.

Articolo 15

1. Entro il 15 di ogni mese ciascuno Stato membro notifica alla Commissione, per via informatizzata, i quantitativi di ogni riserva o gruppo di riserve soggette a TAC

o a contingenti, sbarcati durante il mese precedente, e le comunica qualsiasi altra informazione ricevuta ai sensi degli articoli 11 e 12.

Nelle notifiche alla Commissione sono indicati il luogo delle catture, come specificato agli articoli 6 e 8, nonché la nazionalità dei pescherecci interessati.

Con riguardo alle specie per le quali si stima che le catture effettuate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o nello stesso registrati abbiano esaurito il 70 % del contingente, dell'assegnazione o della parte disponibile per tale Stato membro, quest'ultimo notifica alla Commissione una previsione di consumo, indicando la prevedibile data di esaurimento.

Qualora le catture appartenenti a riserve o a gruppi di riserve soggette a TAC o a contingenti rischino di raggiungere il livello di detti TAC o contingenti, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta della stessa, informazioni più particolareggiate o più frequenti di quelle previste dal presente paragrafo.

2. La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri, per via informatizzata, le notifiche ad essa pervenute a norma del presente articolo.

3. La Commissione, ove constati che uno Stato membro non ha rispettato il termine fissato al paragrafo 1 per la trasmissione dei dati relativi alle catture mensili, può stabilire la data in cui si considera che, per una riserva o per un gruppo di riserve, le catture soggette ad un contingente o ad un'altra forma di limitazione quantitativa ed effettuate da pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro o in esso registrati, abbiano esaurito in misura corrispondente al 70 % il contingente, l'assegnazione o la parte disponibile per il medesimo Stato membro, nonché la data prevista in cui si considera che il contingente, l'assegnazione o la parte disponibile siano esauriti.

4. Entro il primo mese di ogni trimestre civile, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione, per via informatizzata, i quantitativi delle riserve diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 sbarcati nel trimestre precedente.

Articolo 16

1. Salvo il disposto dell'articolo 15, gli Stati membri forniscono, su richiesta dello Stato membro interessato, le informazioni sugli sbarchi, le messe in vendita o i trasbordi di prodotti della pesca effettuati nei loro porti o nelle acque sotto la loro giurisdizione dai pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro o in esso registrati, e basati su una riserva o un gruppo di riserve soggette ad un contingente assegnato al medesimo Stato membro.

Le informazioni consistono nel nome e nei contrassegni d'identificazione esterni del peschereccio considerato, nei quantitativi delle catture delle singole riserve o gruppi di riserve sbarcate, messe in vendita o trasbordate da detto peschereccio, nonché la data e il luogo dello sbarco, della prima messa in vendita o del trasbordo di cui trattasi. Le informazioni sono trasmesse entro quattro giorni lavorativi dalla data della richiesta dello Stato membro interessato o entro un periodo superiore stabilito da questo Stato membro o dallo Stato membro di sbarco.

2. Lo Stato membro di sbarco, di prima messa in vendita o di trasbordo fornisce alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni, contestualmente al loro invio allo Stato membro in cui è registrato il peschereccio.

Articolo 17

1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire il controllo delle catture di specie pescate da loro navi operanti in acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare, nonché la verifica e la registrazione dei trasbordi e degli sbarchi di dette catture.

2. Le misure di controllo e di verifica assicurano l'adempimento dei seguenti obblighi, imposti agli armatori e/o ai capitani delle navi:

- tenere a bordo dei pescherecci un giornale di bordo nel quale i capitani annotano le catture effettuate;
- presentare una dichiarazione di sbarco alle autorità dello Stato membro di sbarco ogniqualevolta questo abbia luogo in porti della Comunità;
- comunicare allo Stato membro di bandiera i dati relativi ad ogni trasbordo di pescato su pescherecci di paesi terzi e agli sbarchi effettuati direttamente in paesi terzi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo il disposto degli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i paesi terzi e delle convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte.

Articolo 18

1. Entro la fine del mese di ciascun trimestre civile ogni Stato membro notifica, per via informatizzata, alla Commissione i quantitativi catturati nelle acque di cui all'articolo 17 e sbarcati nel corso del trimestre precedente, nonché tutte le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2.

2. Per quanto attiene alle catture effettuate nelle acque di paesi terzi, i dati comunicati a norma del paragrafo 1 sono ripartiti per paese terzo e per riserva ittica, facendo

riferimento alla più piccola zona statistica definita per l'attività di pesca interessata.

Le catture effettuate in alto mare sono comunicate, con riguardo a tutte le riserve presenti nella zona di pesca interessata, facendo riferimento alla più piccola zona statistica definita dalla convenzione internazionale applicabile nel luogo di cattura, nonché alla specie o al gruppo di specie.

3. Anteriormente al 1° ottobre di ogni anno la Commissione mette a disposizione degli Stati membri le informazioni da essa ricevute a norma del presente articolo.

Articolo 19

1. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3, 6, 8, 9, 10, 14 e 17, ciascuno Stato membro definisce un sistema di convalida che comporta segnatamente controlli incrociati e verifiche dei dati risultanti da detti obblighi.

2. Per facilitare dette verifiche, ciascuno Stato membro crea una base di dati informatizzata in cui sono registrati i dati di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono creare basi di dati periferiche, purché esse e le procedure relative alla raccolta e alla registrazione dei dati siano uniformate, in modo da assicurarne la compatibilità in tutto il territorio dello Stato membro.

3. Qualora uno Stato membro non possa conformarsi immediatamente ai requisiti previsti al paragrafo 2, per tutte le attività di pesca o per parte di esse, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro interessato, decidere di concedere un periodo transitorio di tre anni al massimo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 36.

4. Lo Stato membro che ottenga tali deroghe conserva, con una documentazione non informatizzata, i dati di cui al paragrafo 1 per un periodo di tre anni e definisce un piano di campionamento approvato dalla Commissione, in modo da consentire una verifica in loco dell'esattezza dei dati. La Commissione può procedere a verifiche in loco, a pieno titolo, per valutare l'efficacia del piano di campionamento.

5. Nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione che illustra le modalità di raccolta e verifica dei dati e ne specifica l'affidabilità. La Commissione elabora, in collaborazione con gli Stati membri, un compendio di tali relazioni, e lo trasmette loro.

6. Le norme particolareggiate per l'attuazione del presente articolo sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 36.

TITOLO III

Controllo dell'impiego degli attrezzi da pesca

Articolo 20

1. Tutte le catture detenute a bordo dei pescherecci della Comunità devono rispettare la composizione per specie prevista dal regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, per la rete che si trova a bordo della nave⁽¹⁾.

Le reti detenute a bordo che non vengono utilizzate devono essere sistemate in modo da non risultare agevolmente utilizzabili, rispettando le seguenti condizioni:

- a) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde di armamenti o di traino;
- b) le reti tenute sul ponte sono solidamente assicurate ad una parte della sovrastruttura.

2. Se le catture, che sono detenute a bordo di un peschereccio della Comunità, sono state effettuate durante lo stesso viaggio mediante reti con maglie di dimensioni minime diverse, la composizione per specie è calcolata per ogni parte del quantitativo che è stato pescato in condizioni diverse.

A tal fine, qualsiasi cambiamento delle dimensioni delle maglie delle reti precedentemente usate nonché la composizione delle catture presenti a bordo all'atto del cambiamento sono riportati nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco. In casi specifici, sono adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 36, norme particolareggiate relative alla detenzione a bordo di un piano di magazzinaggio dei prodotti trasformati diviso per specie, che ne indichi l'ubicazione nella stiva.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 e sulla base di una relazione elaborata dalla Commissione il Consiglio può decidere a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, che:

- a) pescherecci della Comunità che operano in particolari zone di pesca non possano essere dotati di reti con maglie di dimensioni minime diverse durante una singola spedizione di pesca;
- b) norme specifiche si applichino all'uso di reti con dimensioni delle maglie diverse per attività di pesca specifiche.

⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3034/92 (GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 1).

TITOLO IV

Regolazione e chiusura delle attività di pesca

Articolo 21

1. Tutte le catture di pesci appartenenti ad una riserva o ad un gruppo di riserve soggette a contingenti effettuate dai pescherecci comunitari sono conteggiate sul relativo contingente applicabile, per la riserva o il gruppo di riserve di cui trattasi, allo Stato membro di bandiera indipendentemente dal luogo di sbarco.

2. Ogni Stato membro stabilisce la data in cui ritiene che le catture di pesci di una riserva o di un gruppo di riserve soggette a contingente, effettuate da pescherecci che battono la sua bandiera o che sono registrati nel suo territorio, abbiano esaurito il contingente che gli è assegnato per tale riserva o gruppo di riserve. A decorrere da tale data, esso vieta provvisoriamente ai pescherecci in parola la pesca di pesci appartenenti alla riserva o al gruppo di riserve di cui trattasi, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco, sempreché le catture siano state effettuate dopo tale data, e fissa un termine entro il quale sono ammessi gli sbarchi, i trasbordi o le ultime dichiarazioni concernenti le catture. Tale misura è comunicata senza indugio alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

3. A seguito di una comunicazione ai sensi del paragrafo 2, o di propria iniziativa, la Commissione fissa, in base alle informazioni di cui dispone, la data in cui si ritiene che, per una riserva o un gruppo di riserve, le catture soggette a un TAC, a un contingente o ad altra forma di limitazione quantitativa, effettuate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente, l'assegnazione o la parte disponibile per tale Stato membro o, se del caso, per la Comunità.

In occasione della valutazione della situazione di cui al primo comma, la Commissione segnala agli Stati membri interessati le prospettive di interruzione di un'attività di pesca a seguito dell'esaurimento di un TAC.

I pescherecci comunitari cessano di pescare una specie appartenente ad una riserva o ad un gruppo di riserve soggette a contingente o ad un TAC alla data in cui si reputa esaurito il contingente assegnato a tale Stato per la specie della riserva o del gruppo di riserve interessato o alla data in cui si reputa esaurito il TAC per le specie che costituiscono la riserva o il gruppo di riserve in questione; tali pescherecci cessano altresì di detenere a bordo, di trasbordare o sbarcare o di far trasbordare o sbarcare catture di dette riserve o gruppo di riserve pescate dopo detta data.

4. Qualora la Commissione, conformemente al paragrafo 3, primo comma, abbia posto fine alle attività di pesca in seguito al presunto esaurimento del TAC, del

contingente, dell'assegnazione o della parte disponibile per la Comunità e risulti che uno Stato membro non abbia effettivamente esaurito il contingente, l'assegnazione o la parte di cui dispone con riguardo ad una riserva o ad un gruppo di riserve si applicano le disposizioni che seguono.

Se il pregiudizio subito dallo Stato membro cui è stata vietata la pesca prima dell'esaurimento del suo contingente non è stato eliminato applicando l'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92, sono adottate adeguate misure conformemente alla procedura di cui all'articolo 36 al fine di porre rimedio al pregiudizio causato. Queste misure possono condurre ad operare deduzioni nei confronti dello Stato membro che abbia superato il proprio contingente, assegnazione o parte e ad attribuire in modo appropriato i quantitativi dedotti agli Stati membri alle cui attività di pesca sia stato posto fine prima dell'esaurimento del loro contingente. Le deduzioni e le successive attribuzioni sono operate tenendo conto prioritariamente delle specie e delle zone per cui sono stati fissati i contingenti, le assegnazioni o le parti annue. Le deduzioni o attribuzioni possono essere effettuate nel corso dell'anno in cui è sorto il pregiudizio o nel corso dell'anno o degli anni successivi.

Le norme particolareggiate per l'attuazione del presente paragrafo, in particolare quelle atte a determinare i quantitativi di cui trattasi, sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 36.

Articolo 22

Qualora le autorità competenti di uno Stato membro constatino che, nelle proprie attività, un peschereccio comunitario ha commesso gravi o reiterate violazioni del presente regolamento, lo Stato membro di bandiera può applicare nei suoi confronti provvedimenti supplementari di controllo.

Lo Stato membro di bandiera comunica alla Commissione e agli altri Stati membri il nome, i segni e i numeri d'identificazione esterni del peschereccio cui si applicano i provvedimenti supplementari di controllo.

Articolo 23

1. Qualora la Commissione stabilisca che uno Stato membro ha superato il proprio contingente, la propria assegnazione o la parte di cui dispone di una riserva o di un gruppo di riserve, essa opera deduzioni dal contingente, dall'assegnazione o dalla parte annuale di detto Stato membro. Tali deduzioni sono decise conformemente alla procedura prevista all'articolo 36.

2. Il Consiglio adotta, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, disposizioni in materia di deduzione conformi agli obiettivi e alle strategie gestionali di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92 e tiene conto, in via prioritaria, dei parametri seguenti:

- entità del superamento;
- eventuali superamenti registrati per la stessa riserva nell'anno precedente;
- stato biologico delle risorse in questione.

TITOLO V

Ispezione e controllo riguardanti talune azioni relative al miglioramento e all'adeguamento delle strutture nel settore della pesca, compresa l'acquacoltura

Articolo 24

Per garantire il rispetto degli obiettivi e delle strategie stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92, in particolare degli obiettivi che quantificano la capacità di pesca delle flotte comunitarie e l'adeguamento delle loro attività, ogni Stato membro organizza, nel proprio territorio e nelle acque marittime sotto la sua sovranità o la sua giurisdizione, regolari controlli presso tutti gli operatori interessati dalla realizzazione degli obiettivi medesimi.

Articolo 25

1. Ogni Stato membro adotta disposizioni volte a verificare la conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 24. A tal fine procede a controlli tecnici, in particolare nei seguenti campi:

- a) ristrutturazione, rinnovo e ammodernamento della flotta di pesca;
- b) adattamento delle capacità di pesca mediante il fermo temporaneo o definitivo;
- c) limitazione dell'attività di taluni pescherecci;
- d) limitazione della geometria e del numero degli attrezzi da pesca, nonché della loro utilizzazione;
- e) sviluppo dell'acquacoltura e sistemazione delle fasce costiere.

2. Qualora abbia stabilito che uno Stato membro non ha rispettato le disposizioni del paragrafo 1, la Commissione, fatto salvo l'articolo 169 del trattato, può presentare al Consiglio proposte per l'adozione di adeguate misure generali. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 26

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 36 possono essere adottate norme particolareggiate per l'attuazione dell'articolo 25, in particolare per quanto concerne:

- a) il controllo della potenza motrice dei pescherecci;
- b) il controllo della stazza registrata dei pescherecci;

- c) il controllo dei tempi di immobilizzazione dei pescherecci ;
- d) il controllo delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e del loro numero su ogni nave.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le informazioni relative ai metodi di controllo adottati, nonché il nome e l'indirizzo degli organismi incaricati dell'esecuzione di tali controlli.

Articolo 27

1. Per facilitare il controllo di cui all'articolo 25, ciascuno Stato membro istituisce un sistema di convalida che comprende, in particolare, una verifica mediante controllo incrociato delle informazioni sulla capacità di pesca e sull'attività della flotta, contenute, fra l'altro :

- nel giornale di bordo di cui all'articolo 6 ;
- nella dichiarazione di sbarco di cui all'articolo 8 ;
- nel registro dei pescherecci comunitari di cui al regolamento (CEE) n. 163/89 ⁽¹⁾.

2. A tal fine gli Stati membri creano o completano delle basi di dati informatizzate contenenti le informazioni pertinenti sulla capacità di pesca e sulle attività della flotta.

3. Sono d'applicazione le misure previste all'articolo 19, paragrafi 3, 4 e 5.

4. Le norme particolareggiate per l'attuazione di questo articolo sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 36.

TITOLO VI

Ispezione e controllo riguardanti talune misure relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca

Articolo 28

1. Per garantire l'osservanza degli aspetti tecnici delle norme riguardanti le misure di cui al regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura ⁽²⁾, ogni Stato membro organizza, nel proprio territorio, regolari controlli presso tutti gli operatori interessati dall'applicazione di dette misure.

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 (GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1).

2. I controlli concernono gli aspetti tecnici dell'applicazione :

- a) delle norme di commercializzazione, con particolare riguardo alle dimensioni minime ;
- b) del regime dei prezzi, con particolare riguardo :
 - al ritiro dei prodotti dal mercato per fini diversi dal consumo umano,
 - al magazzino e/o alla trasformazione dei prodotti ritirati dal mercato.

Gli Stati membri procedono ad esami comparativi dei documenti concernenti la prima immissione in commercio dei quantitativi di cui all'articolo 9 e i quantitativi sbarcati indicati nei medesimi documenti, con particolare riguardo al loro peso.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni concernenti le misure di controllo adottate, le autorità competenti per i controlli, il tipo di infrazioni constatate e il seguito dato a queste ultime.

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, al pari dei loro funzionari ed altri agenti, sono tenute a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione del presente articolo e coperte dal segreto professionale.

4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto istruttorio.

TITOLO VII

Applicazione e verifica del controllo

Articolo 29

1. La Commissione verifica l'applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri esaminando i documenti ed effettuando missioni in loco. La Commissione può decidere, qualora lo ritenga necessario, di effettuare verifiche senza preavviso.

Ai fini delle missioni in loco, la Commissione fornisce ai suoi ispettori istruzioni scritte, specificando i loro poteri e gli obiettivi della missione.

2. Gli ispettori della Commissione possono assistere, nella misura da essa ritenuta necessaria, alle operazioni di ispezione e controllo effettuate dai servizi nazionali preposti al controllo. Nel contesto di dette missioni, la Commissione stabilisce adeguati collegamenti con gli Stati membri per elaborare, per quanto possibile, un programma di ispezione reciprocamente accettabile.

- a) Gli Stati membri collaborano con la Commissione per facilitarle l'adempimento dei suoi compiti. In particolare, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le missioni di ispezione non formino oggetto di una pubblicità lesiva alle operazioni di ispezione e controllo.

Qualora la Commissione o i suoi funzionari incaricati incontrino difficoltà nell'esercizio delle proprie funzioni, gli Stati membri interessati pongono a disposizione della Commissione i mezzi per portare a buon fine la sua azione e offrono agli ispettori la possibilità di valutare le operazioni di controllo specifiche.

- b) Qualora le circostanze in loco impediscano le operazioni di ispezione e controllo previste dal programma di ispezione iniziale, gli ispettori della Commissione modificano le operazioni di ispezione e controllo inizialmente previste, di concerto e d'intesa con il servizio nazionale di controllo competente.
- c) Per l'ispezione in mare o per via aerea, quando i servizi nazionali competenti devono assolvere altri compiti prioritari, relativi in particolare alla difesa e alla sicurezza in mare, le autorità dello Stato membro si riservano il diritto di rinviare o effettuare altrove le operazioni di ispezione alle quali la Commissione intenda assistere. In tali circostanze, lo Stato membro coopera con la Commissione per prendere disposizioni alternative.

Per quanto riguarda le ispezioni in mare o per via aerea, il comandante della nave o dell'aereo è l'unico responsabile delle operazioni, tenuto conto dell'obbligo delle sue autorità di applicare il presente regolamento. Gli ispettori incaricati dalla Commissione che partecipano a tali operazioni si adeguano alle norme e agli usi stabiliti dal comandante.

3. Ove necessario, e segnatamente in seguito a missioni effettuate dagli ispettori comunitari in conformità del paragrafo 2 che dimostrino la possibilità che si verifichino irregolarità nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione può chiedere allo Stato membro di comunicarle in dettaglio il programma di ispezione e controllo previsto o stabilito dalle autorità nazionali competenti per un dato periodo e per date attività e zone di pesca. Al ricevimento di tale comunicazione, gli ispettori incaricati dalla Commissione effettuano, qualora la Commissione lo reputi necessario, ispezioni indipendenti al fine di verificare l'attuazione di detto programma da parte delle autorità competenti di uno Stato membro.

Ove gli ispettori della Comunità verifichino l'attuazione del programma, gli agenti dello Stato membro sono responsabili in ogni momento dello svolgimento di detto programma. Gli ispettori della Comunità non possono esercitare di loro iniziativa i poteri d'ispezione di cui dispongono gli agenti nazionali. I suddetti ispettori non hanno accesso ai pescherecci o ai locali a meno che non accompagnino agenti di uno Stato membro.

In seguito alla suddetta verifica la Commissione trasmette allo Stato membro interessato una relazione sulla attuazione del programma e ove opportuno raccomanda

misure di controllo al fine di migliorare l'applicazione dei controlli da parte dello Stato membro.

4. Gli ispettori autorizzati non possono, nelle loro ispezioni con l'aereo in mare o a terra, effettuare controlli sulle persone fisiche.

5. Nelle missioni di cui ai paragrafi 2 e 3, gli ispettori incaricati dalla Commissione possono avere accesso, in loco, alla presenza dei servizi responsabili, alle informazioni contenute, in forma aggregata o singolarmente, in basi di dati specifiche, e possono anche esaminare tutti i documenti relativi all'applicazione del presente regolamento.

Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

Articolo 30

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni relative all'applicazione del presente regolamento. Nel formulare la propria richiesta la Commissione specifica un termine ragionevole entro il quale le informazioni devono essere fornite.

2. Ove ritenga che siano state commesse irregolarità nell'applicazione del presente regolamento o che le disposizioni e gli strumenti esistenti in materia di controllo non siano adeguati, la Commissione ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati, che procedono in tal caso ad un'indagine amministrativa alla quale possono partecipare funzionari della Commissione.

Lo Stato membro o gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione lo stato d'avanzamento e i risultati dell'indagine, trasmettendo copia del resoconto, unitamente agli elementi essenziali utilizzati per la sua elaborazione.

Per partecipare alle ispezioni di cui al presente paragrafo, i funzionari della Commissione presentano un mandato scritto nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica.

3. Ove funzionari della Commissione prendano parte ad un'indagine, quest'ultima è condotta in ogni momento da funzionari dello Stato membro; i funzionari della Commissione non possono esercitare di loro iniziativa i poteri d'ispezione di cui dispongono i funzionari nazionali; essi hanno però accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari nazionali.

Qualora in base a disposizioni nazionali di procedura penale determinate azioni siano riservate a funzionari specificamente designati dalla legislazione nazionale, i

funzionari della Commissione non prendono parte a tali azioni. In particolare essi non partecipano, alla perquisizione di locali o ad interrogatori formali di persone effettuati in base alla legislazione penale nazionale. Tuttavia essi hanno accesso alle informazioni così ottenute.

4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto istruttorio.

TITOLO VIII

Provvedimenti da adottare in caso d'inosservanza della normativa vigente

Articolo 31

1. Gli Stati membri garantiscono che siano prese adeguate misure, compreso l'avvio di azioni amministrative o penali conformemente alle legislazioni nazionali, contro le persone fisiche o giuridiche responsabili, qualora sia stata constatata una violazione delle norme della politica comune della pesca, in particolare in seguito all'ispezione o al controllo effettuati in conformità del presente regolamento.

2. Le azioni promosse ai sensi del paragrafo 1 devono, secondo le pertinenti disposizioni legislative nazionali, privare effettivamente i responsabili del beneficio economico derivante dall'infrazione o produrre effetti proporzionati alla gravità delle infrazioni, tali da fungere da deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso tipo.

3. Le sanzioni conseguenti alle azioni di cui al paragrafo 2 possono includere, a seconda della gravità dell'infrazione:

- la comminazione di pene pecuniarie,
- il sequestro di attrezzi e catture proibiti,
- il sequestro conservativo del natante,
- l'immobilizzazione temporanea del natante,
- la sospensione della licenza,
- il ritiro della licenza.

4. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che lo Stato membro di sbarco o di trasbordo trasferisca il perseguimento di un'infrazione alle autorità competenti dello Stato membro di registrazione, d'intesa con quest'ultimo e sempreché ciò possa meglio garantire il conseguimento dello scopo di cui al paragrafo 2. Ogni trasferimento di questo tipo è notificato alla Commissione dallo Stato membro di sbarco o di trasbordo.

Articolo 32

1. Qualora constata un'infrazione al presente regolamento, le autorità competenti dello Stato membro di

sbarco o di trasbordo promuovono un'appropriate azione, ai sensi dell'articolo 31, contro il capitano del peschereccio interessato o contro qualsiasi altra persona responsabile dell'infrazione.

2. Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non è lo Stato membro di bandiera e se le sue autorità competenti non prendono, conformemente alla loro legislazione nazionale, appropriate disposizioni che comprendano l'avvio di un'azione penale o amministrativa nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili, o non trasferiscono il perseguimento dell'infrazione conformemente all'articolo 31, paragrafo 4, i quantitativi illegalmente sbarcati o trasbordati possono essere conteggiati sul contingente assegnato allo Stato membro di sbarco o di trasbordo.

I quantitativi di pesce da conteggiare sul contingente di tale Stato membro sono fissati conformemente alla procedura di cui all'articolo 36, previa consultazione, da parte della Commissione, dei due Stati membri interessati.

Qualora lo Stato membro di sbarco o di trasbordo abbia esaurito il proprio contingente, si applica *mutatis mutandis* il disposto dell'articolo 21, paragrafo 4, considerando i quantitativi di pesce illegalmente sbarcati o trasbordati equivalenti al pregiudizio subito, ai sensi di detto articolo, dallo Stato membro di registrazione.

Articolo 33

1. Le autorità competenti degli Stati membri notificano senza indugio, e in conformità delle procedure contemplate dal diritto interno, allo Stato membro di bandiera o allo Stato membro di registrazione, qualsiasi infrazione della normativa comunitaria di cui all'articolo 1, precisando il nome e i segni di identificazione del peschereccio interessato, il nome del capitano e dall'armatore, gli estremi dell'infrazione, le azioni penali o amministrative promosse e gli altri provvedimenti eventualmente adottati, nonché tutte le decisioni giudiziarie definitive attinenti a tale infrazione. In casi specifici gli Stati membri, su richiesta, comunicano l'informazione alla Commissione.

2. A seguito di un trasferimento del procedimento giudiziario ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, lo Stato membro di bandiera o lo Stato membro di registrazione prendono le misure necessarie conformemente all'articolo 31.

3. Lo Stato membro di bandiera o di registrazione notifica senza indugio alla Commissione qualsiasi provvedimento adottato ai sensi del paragrafo 2, nonché il nome e il numero esterno di identificazione del peschereccio interessato.

Articolo 34

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative da essi adottate per prevenire e perseguire le irregolarità.

Essi notificano annualmente qualsiasi cambiamento dell'ammontare minimo e massimo delle ammende previste per ciascun tipo di infrazione, nonché la natura di qualsiasi altra sanzione applicabile.

2. Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione i risultati delle ispezioni o dei controlli eseguiti in forza del presente regolamento, segnalando in particolare il numero e il tipo di infrazioni constatate ed il seguito a queste riservato. Ove la Commissione ne faccia richiesta, gli Stati membri le comunicano l'ammontare delle ammende comminate in specifici casi di infrazione.

3. La Commissione fornisce agli Stati membri un compendio delle informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

TITOLO IX

Disposizioni generali*Articolo 35*

Ogni anno, anteriormente al 1° giugno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento nel precedente anno civile, comprendente una valutazione delle risorse tecniche e umane utilizzate e l'indicazione dei provvedimenti che potrebbero essere presi per ovviare alle carenze constatate. Basandosi sulle relazioni presentate dagli Stati membri e sulle proprie osservazioni, la Commissione elabora una relazione annuale e comunica a ciascuno Stato membro le informazioni che lo riguardano. Tenute in debita considerazione le risposte degli Stati membri, la Commissione pubblica la relazione nonché le risposte e, se del caso, proposte di provvedimenti per ovviare alle carenze constatate.

Articolo 36

Nei casi in cui si applica la procedura definita nel presente articolo, il comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura, in appresso denominato « comitato », istituito dal regolamento (CEE) n. 3760/92, è adito dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggio-

ranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 37

1. Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le iniziative necessarie per garantire che le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento siano trattate in modo riservato.

2. I nomi di persone fisiche o giuridiche non sono comunicati alla Commissione o ad un altro Stato membro tranne qualora tale comunicazione sia esplicitamente prevista nel presente regolamento o necessaria al fine di prevenire o perseguire violazioni o verificare violazioni palesi.

Le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono trasmesse a meno che non siano associate ad altre in modo tale da non consentire l'identificazione diretta o indiretta di persone fisiche o giuridiche.

3. Le informazioni oggetto di scambio tra Stati membri e Commissione non sono trasmesse a persone diverse da coloro che per le loro funzioni, negli Stati membri o nelle istituzioni comunitarie, devono avere accesso a tali informazioni, a meno che gli Stati membri da cui provengono le informazioni non diano esplicito consenso.

4. Le informazioni in qualsiasi modo comunicate o acquistate in virtù del presente regolamento sono coperte dal segreto professionale e beneficiano della stessa protezione accordata ad analoghe informazioni dalla legislazione nazionale dello Stato membro destinatario e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie.

5. Le informazioni di cui al paragrafo 1 non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti nel presente regolamento, a meno che le autorità che le forniscono diano il loro esplicito consenso e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro di appartenenza dell'autorità destinataria non proibiscano tale uso o comunicazione.

6. I paragrafi da 1 a 5 non devono intendersi come ostacoli all'utilizzazione delle informazioni ottenute in virtù del presente regolamento, nell'ambito di azioni o procedimenti legali successivamente avviati per inosservanza della legislazione comunitaria in materia di pesca. Le autorità competenti dello Stato membro che trasmette le informazioni sono tenute al corrente di tutti i casi in cui le suddette informazioni sono utilizzate a tali fini.

Il presente articolo non pregiudica gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali riguardanti la reciproca assistenza in materia penale.

7. Ogniquale volta uno Stato membro notifica alla Commissione che al termine di un'indagine è stato stabilito che una persona fisica o giuridica, il cui nome gli è stato comunicato in virtù del presente regolamento, non è implicata in una violazione, la Commissione informa immediatamente dei risultati dell'indagine o del procedimento tutte le parti a cui aveva comunicato il nome di detta persona. La persona in questione non dovrà più essere trattata come persona implicata nelle irregolarità in questione in base alla prima notifica. Le informazioni archiviate in una forma che consenta l'identificazione della persona interessata sono immediatamente soppresse.

8. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 non si intendono come divieto di pubblicare informazioni generali o studi che non contengono riferimenti individuali a persone fisiche o giuridiche.

9. Le informazioni di cui al presente regolamento sono archiviate in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate soltanto se ciò sia necessario al raggiungimento degli obiettivi in questione.

10. Le informazioni ricevute ai sensi del presente regolamento sono disponibili, dietro richiesta, alle persone fisiche o giuridiche interessate.

Articolo 38

L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di controllo che vanno al di là delle esigenze minime contenute nel presente regolamento, a condizione che tali disposizioni siano conformi alla normativa comunitaria, nonché alla politica comune della pesca.

Le disposizioni nazionali di cui al primo comma sono comunicate alla Commissione conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 101/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (¹).

Articolo 39

1. Il regolamento (CEE) n. 2241/87 è abrogato il 1° gennaio 1994, ad eccezione dell'articolo 5 che continua ad applicarsi finché non siano entrati in vigore i regolamenti contenenti gli elenchi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento.

2. I riferimenti al regolamento abrogato in forza del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 40

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Gli Stati membri sono esonerati fino al 1° gennaio 1996 dall'obbligo di applicare le disposizioni di cui agli articoli 9, 15 e 18 nella misura in cui riguardano le trasmissioni informatizzate relative alla note di vendita e alle registrazioni di sbarco.

Gli Stati membri sono esonerati fino al 1° gennaio 1999 dall'obbligo di applicare le disposizioni degli articoli 6, 8 e 19 nella misura in cui riguardano operazioni di pesca nel Mar Mediterraneo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SMET

(¹) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 19.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2848/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1993

**recante deroga, per la campagna 1993/94, al regolamento (CEE) n. 2602/90
recante modalità di applicazione relative alle organizzazioni di produttori nel
settore degli agrumi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 ter, paragrafo 3,

considerando che è stata presentata al Consiglio una proposta di regolamento che istituisce misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione di taluni agrumi, tra cui i mandarini satsuma; che tali misure prevedono, in particolare, la concessione di un aiuto alle organizzazioni di produttori riconosciute;

considerando che, d'altro lato, il regolamento (CEE) n. 2602/90 della Commissione, del 7 settembre 1990, recante modalità di applicazione relative alle organizzazioni di produttori nel settore degli agrumi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2789/92⁽⁴⁾, dispone all'articolo 5 che le adesioni di nuovi soci, a seconda degli statuti delle organizzazioni di produttori, possono acquistare efficacia soltanto all'inizio di una campagna di commercializzazione, il che significa, per i mandarini satsuma, il 1° ottobre;

considerando che, per permettere ai produttori di agrumi di aderire ad un'organizzazione di produttori di agrumi fin dalla campagna 1993/94 onde beneficiare del regime

istituito dalla proposta di regolamento presentata al Consiglio, appare opportuno ammettere, per la campagna in esame, che le nuove adesioni acquistino efficacia a partire dal 15 novembre 1993, senza che sia tuttavia necessario modificare gli statuti di tali organizzazioni; che tale deroga, limitata ad una sola campagna, può applicarsi senza pregiudizio anche nel caso in cui il Consiglio non dovesse adottare in tempo una decisione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 5, punto 1 del regolamento (CEE) n. 2602/90, per la campagna 1993/94 le adesioni acquistano efficacia a partire dal 15 novembre 1993.

Il disposto del primo comma si applica senza modifica degli statuti delle organizzazioni di produttori.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 262 dell'8. 9. 1990, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 281 del 25. 9. 1992, pag. 47.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2849/93 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 1993****relativo alla modulazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli originari dei paesi terzi mediterranei**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3488/89 del Consiglio, del 21 novembre 1989, che stabilisce le modalità decisionali relative ad alcune disposizioni previste per prodotti agricoli nel quadro degli accordi mediterranei⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, conformemente agli accordi conclusi con vari paesi terzi mediterranei, la Comunità può decidere una differenziazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli originari di tali paesi, tenendo conto dei bilanci annui degli scambi stabiliti per prodotto e per paese in applicazione del regolamento (CEE) n. 451/89 del Consiglio, del 20 febbraio 1989, relativo alla procedura da applicare a taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi mediterranei⁽²⁾;

considerando che l'esame delle prospettive delle correnti di esportazioni dei paesi terzi mediterranei, considerate nell'ambito dell'andamento generale del mercato comunitario, evidenzia l'opportunità di porre in essere la modulazione del prezzo di entrata per le arance, le clementine, i mandarini e altri simili ibridi di agrumi, nonché per i limoni e i pomodori;

considerando che, per ciascuno dei prodotti in causa, la modulazione del prezzo di entrata deve riguardare l'importo da dedurre, quale dazio doganale, dai corsi rappresentativi rilevati nella Comunità ai fini del calcolo del prezzo d'entrata di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93⁽⁴⁾; che, secondo i prodotti e le origini, per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito appaiono consone riduzioni pari ad un terzo, a seconda dei casi, o di cinque sestimi, da applicarsi durante i periodi di scambi; che tali riduzioni devono essere applicate limitatamente a quantitativi prestabiliti, in conformità degli accordi mediterranei;

considerando che la suddetta modulazione del prezzo di entrata è prevista per quantitativi determinati, che devono

essere contabilizzati durante i periodi fissati negli accordi; che tale contabilizzazione si effettua nel quadro del controllo statistico posto in essere per la gestione dei contingenti;

considerando che è tuttavia opportuno predisporre un sistema di sorveglianza comunitaria per i pomodori originari del Marocco importati nella Comunità durante il mese di maggio, dato che in questo periodo non si applicano contingenti;

considerando che non appena sono raggiunti i quantitativi previsti dagli accordi mediterranei e riportati nel presente regolamento la Commissione ne informa gli Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti originari dei paesi terzi mediterranei in allegato, l'importo da dedurre quale dazio doganale dai corsi rappresentativi rilevati è ridotto della percentuale indicata nello stesso allegato nei periodi e limitatamente ai quantitativi ivi indicati.

Articolo 2

1. Le importazioni di pomodori freschi o refrigerati di cui al codice NC 0702 00 originari del Marocco sono sottoposte a sorveglianza comunitaria nel corso del mese di maggio.

2. Le imputazioni ai quantitativi previsti si effettuano man mano che i prodotti vengono presentati in dogana sulla scorta di dichiarazioni di immissione in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci.

Una merce può essere imputata a tale quantitativo solo se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data a decorrere dalla quale non è più applicabile il regime preferenziale.

Il grado di utilizzazione dei quantitativi è constatato a livello comunitario in base alle importazioni imputate secondo le modalità stabilite nei commi precedenti.

⁽¹⁾ GU n. L 340 del 23. 11. 1989, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

Gli Stati membri informano la Commissione, con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 3, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità di cui sopra.

3. In caso di importazioni effettive, gli Stati membri comunicano alla Commissione i rendiconti delle imputazioni ogni dieci giorni, trasmettendo i medesimi nel termine di cinque giorni a decorrere dalla fine di ogni decade.

4. Non appena sono raggiunti i quantitativi indicati nell'allegato, la Commissione comunica agli Stati membri

la data a decorrere dalla quale cessa di essere applicabile il regime preferenziale.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'applicazione del presente regolamento e, all'occorrenza, per il coordinamento con il regime di gestione dei contingenti tariffari.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

MODULAZIONE PREZZO DI ENTRATA

Prodotti		Paesi terzi mediterranei	Quantità prevista negli accordi (t)	Periodi globali di contabilizzazione	Periodi di applicazione della modulazione	Importi da dedurre
Codice NC	Designazione delle merci					
ex 0805 10	Arance fresche o refrigerate	Israele	293 000	} dall'1. 7. 1993 al 30. 6. 1994	} dall'1. 12. 1993 al 31. 5. 1994	I due terzi
		Marocco	265 000			
		Tunisia	28 000			
		Egitto	7 000	} dall'1. 1. 1994 al 31. 12. 1994	} dall'1. 1. 1994 al 31. 5. 1994 dall'1. 12. 1994 al 31. 12. 1994	I due terzi I cinque sesti
		Cipro	67 000			
ex 0805 20	Mandarini e altri ibridi di agrumi freschi o refrigerati, escluse le clementine	Marocco Israele		} dall'1. 7. 1993 al 30. 6. 1994	dall'1. 11. 1993 a fine febbraio 1994	I due terzi
		Marocco	110 000			
ex 0805 20	Clementine fresche o refrigerate	Marocco Israele	Israele 14 200		dall'1. 12. 1993 a fine febbraio 1994	I due terzi
ex 0805 30 10	Limoni freschi o refrigerati	Cipro	15 000	} dall'1. 1. 1994 al 31. 12. 1994	} dall'1. 1. 1994 al 31. 5. 1994 dall'1. 6. 1994 al 31. 12. 1994	I due terzi I cinque sesti
		Turchia	12 000			
		Israele	6 400			
0702 00	Pomodori freschi o refrigerati	Marocco	86 000 di cui — aprile 15 000 — maggio 10 000	dal 15. 11. 1993 al 31. 5. 1994	dal 15. 11. 1993 al 20. 12. 1993 dall'1. 4. 1994 al 31. 5. 1994	I due terzi I cinque sesti

REGOLAMENTO (CEE) N. 2850/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1993

che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore dell'olio d'oliva e ridotti a seguito dei riallineamenti monetari della campagna di commercializzazione 1992/93 e del superamento del quantitativo massimo garantito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore dell'olio d'oliva che devono essere divisi per il coefficiente 1,010495 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93⁽⁷⁾, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede che occorre precisare la conseguente modifica dei prezzi e degli importi per ogni settore;

considerando che, per la campagna 1993/94, il prezzo indicativo, il prezzo di intervento, l'aiuto alla produzione di olio d'oliva e l'aiuto alla produzione a favore dei produttori con una produzione media inferiore a 500 chilogrammi di olio d'oliva per campagna, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo di entrata dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1551/93 del Consiglio⁽⁸⁾; che le maggiorazioni e le riduzioni del prezzo di intervento sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1524/91 della Commissione⁽⁹⁾; che l'aiuto complementare alla produzione concesso agli olivicoltori

con una produzione inferiore a 500 chilogrammi di olio d'oliva per campagna è stato fissato dall'articolo 5 bis del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo di intervento e l'aiuto al consumo applicabili in Spagna e in Portogallo corrispondono a quelli applicabili negli altri Stati membri;

considerando che l'articolo 4 bis del regolamento n. 136/66/CEE ha esteso il regime dei quantitativi massimi garantiti al prezzo di intervento dell'olio d'oliva; che, per la campagna 1991/92, il quantitativo massimo garantito corretto è ammontato a 1 703 523 t, mentre la produzione stimata e la produzione definitiva dell'olio d'oliva per la stessa campagna ammontano rispettivamente a 1 664 300 t e a 1 728 539 t; che, a norma dell'articolo 4 bis succitato, occorre ridurre il prezzo di intervento per la campagna 1993/94 proporzionalmente al superamento del suddetto quantitativo massimo garantito accertato in base alla produzione definitiva della campagna 1991/92;

considerando che, da quanto precede, risulta che i prezzi di intervento fissati per la campagna 1993/94 dal regolamento (CEE) n. 1551/93 devono essere ridotti dell'1,45 %; che tale riduzione si applica al prezzo di intervento modificato a seguito dei succitati riallineamenti monetari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento, relative alle modifiche connesse ai riallineamenti monetari, sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi e gli importi fissati in ecu per la campagna di commercializzazione 1993/94 nel settore dell'olio d'oliva sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1993.

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

(3) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.

(4) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(5) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

(7) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

(8) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 17.

(9) GU n. L 142 del 6. 6. 1991, pag. 24.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Designazione dei prezzi e degli importi	Ecu/100 kg
1. Prezzo indicativo dell'olio d'oliva	317,82
2. Prezzo di intervento	191,98
3.1. Maggiorazione applicabile all'olio d'oliva :	
— extra vergine	16,78
— vergine	5,92
3.2. Riduzione applicabile all'olio d'oliva :	
— vergine lampante (1° di acidità)	9,87
4. Prezzo rappresentativo di mercato dell'olio d'oliva	190,06
5. Prezzo di entrata	186,64
6. Aiuto alla produzione di olio d'oliva :	
— in Spagna	66,34
— in Portogallo	66,34
— nella Comunità dei dieci	88,18
7. Aiuto alla produzione agli olivicoltori con una produzione media inferiore a 500 kg di olio d'oliva per campagna :	
— in Spagna	73,18
— in Portogallo	73,18
— nella Comunità dei dieci	95,87
— aiuto complementare	2,96

REGOLAMENTO (CEE) N. 2851/93 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 1993

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di ottobre 1993 per taluni prodotti del settore lattiero-caseari nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione, del 6 marzo 1992, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2658/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CEE) n. 584/92 vertono per alcuni prodotti su quantitativi superiori a quelli disponibili e per altri prodotti sui quantitativi inferiori che occorre pertanto stabilire, tenendo conto delle nuove disposizioni a decorrere dal 1° luglio 1993, percentuali di riduzione di alcuni quantitativi richiesti per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993;

considerando che la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca hanno presentato alla Comunità una dichiara-

zione con cui informano che continueranno entrambe a tener fede agli obblighi derivanti, tra l'altro, dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca sullo scioglimento di quest'ultima il 31 dicembre 1992; che, di conseguenza, è opportuno che le (concessioni) previste dall'accordo siano (concesse) indistintamente ai prodotti originari della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993 in virtù del regolamento (CEE) n. 584/92, sono accettate limitatamente alle percentuali ivi indicate, per paese d'origine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. L 244 del 30. 9. 1993, pag. 8.

ALLEGATO

Paese	Polonia			ex Repubblica Federativa Ceca e Slovacca			Ungheria
Codici NC e prodotti	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	0405 00 10 Burro	0406 Formaggio	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 00 10 Burro	ex 0406 40-Niva ex 0406 90- Moravsky blok ⁽¹⁾	ex 0406 90 89 Balaton ⁽²⁾
in %	5,3	8,5	40,7	5,6	6,4	85,8	100

⁽¹⁾ Primator, Otava, Javor, Uzeny block, Kaskhaval, Akawi, Istambul, Jadel Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec.

⁽²⁾ Cream-white, Hajdu, Marvary, Ovari, Pannonia, Trappista.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2852/93 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 1993****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1695/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2842/93 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1695/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 18 ottobre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 40.⁽⁵⁾ GU n. L 260 del 19. 10. 1993, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
1701 11 10	35,74 (*)
1701 11 90	35,74 (*)
1701 12 10	35,74 (*)
1701 12 90	35,74 (*)
1701 91 00	42,76
1701 99 10	42,76
1701 99 90	42,76 (2)

(*) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

(2) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

(3) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2853/93 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 1993****che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2419/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2798/93 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2419/93 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 64,977 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 dell'1. 9. 1993, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 255 del 13. 10. 1993, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2854/93 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 1993
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio⁽³⁾, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in

taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾;

considerando che il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
		ECU/100 unità			ECU/100 kg
0105 11 11 000	09	4,00	0207 39 11 110	01	4,00
	10	3,00	0207 39 11 190	—	—
0105 11 19 000	09	4,00	0207 39 11 910	—	—
	10	3,00	0207 39 11 990	01	34,00
0105 11 91 000	09	4,00	0207 39 13 000	02	34,00
	10	3,00		03	15,00
0105 11 99 000	09	4,00	0207 39 15 000	01	5,00
	10	3,00	0207 39 21 000	01	22,00
0105 19 10 000	01	4,00	0207 39 23 000	02	40,00
0105 19 90 000	01	3,00		03	21,00
		ECU/100 kg	0207 39 25 100	02	34,00
				03	15,00
0105 91 00 000	01	10,00	0207 39 25 200	02	34,00
0207 10 11 000	01	8,00		03	15,00
0207 10 15 000	04	30,00	0207 39 25 300	02	34,00
	05	23,00		03	15,00
	06	15,00	0207 39 25 400	01	2,50
0207 10 19 100	04	34,00	0207 39 25 900	—	—
	05	27,00	0207 39 31 110	01	5,00
	06	15,00	0207 39 31 190	—	—
0207 10 19 900	11	23,00	0207 39 31 910	—	—
	12	15,00	0207 39 31 990	01	39,00
0207 10 31 000	01	21,00	0207 39 33 000	01	21,00
0207 10 39 000	01	21,00	0207 39 35 000	01	7,00
0207 10 51 000	07	17,00	0207 39 41 000	01	26,00
	08	23,00	0207 39 43 000	01	12,00
0207 10 55 000	07	17,00	0207 39 45 000	01	25,00
	08	27,00	0207 39 47 100	01	7,00
0207 10 59 000	07	17,00	0207 39 47 900	—	—
	08	27,00	0207 39 55 110	01	4,00
0207 21 10 000	04	30,00	0207 39 55 190	—	—
	05	23,00	0207 39 55 910	—	—
	06	15,00	0207 39 55 990	01	38,00
0207 21 90 100	04	34,00	0207 39 57 000	01	27,00
	05	27,00	0207 39 65 000	01	7,00
	06	15,00	0207 39 73 000	07	17,00
0207 21 90 900	11	23,00		08	29,00
	12	15,00	0207 39 77 000	07	16,00
0207 22 10 000	01	21,00		08	27,00
0207 22 90 000	01	21,00	0207 41 10 110	01	4,00
0207 23 11 000	07	17,00	0207 41 10 190	—	—
	08	27,00	0207 41 10 910	—	—
0207 23 19 000	07	17,00	0207 41 10 990	01	34,00
	08	27,00	0207 41 11 000	02	34,00
				03	15,00
			0207 41 21 000	01	5,00

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2) ECU/100 kg	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2) ECU/100 kg
0207 41 41 000	01	22,00	0207 42 41 000	01	26,00
0207 41 51 000	02	40,00	0207 42 51 000	01	12,00
	03	21,00	0207 42 59 000	01	25,00
0207 41 71 100	02	34,00	0207 42 71 100	01	7,00
	03	15,00	0207 42 71 900	—	—
0207 41 71 200	02	34,00	0207 43 15 110	01	4,00
	03	15,00	0207 43 15 190	—	—
0207 41 71 300	02	34,00	0207 43 15 910	—	—
	03	15,00	0207 43 15 990	01	38,00
0207 41 71 400	01	2,50	0207 43 21 000	01	27,00
0207 41 71 900	—	—	0207 43 31 000	01	7,00
0207 42 10 110	01	5,00	0207 43 53 000	07	17,00
0207 42 10 190	—	—		08	29,00
0207 42 10 910	—	—	0207 43 63 000	07	16,00
0207 42 10 990	01	39,00		08	27,00
0207 42 11 000	01	21,00	1602 39 11 100	01	10,00
0207 42 21 000	01	7,00	1602 39 11 900	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

02 Egitto, Ceuta e Melilla, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Repubblica dello Yemen, Irak, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Lituania, Estonia, Lettonia, Iran, Singapore, Angola, Libano e Siria,

03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e di quelle di cui al punto 02,

04 Egitto, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Singapore, Repubblica dello Yemen, Irak, Iran, Angola, Libano e Siria,

05 Ceuta e Melilla, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Lituania, Estonia e Lettonia,

06 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui ai punti 04 e 05,

07 Ungheria, Polonia, Romania, le repubbliche di Croazia, di Slovenia, di Bosnia-Erzegovina, Repubblica federale de Jugoslavia (Serbia e Montenegro), ex Repubblica iugoslava de Macedonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e Bulgaria,

08 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 07,

09 Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Repubblica dello Yemen e Iran,

10 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 09,

11 Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Lituania, Estonia, e Lettonia,

12 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 11.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2855/93 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 1993****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto capoverso, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio⁽³⁾ ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 68.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
		ECU/100 unità
0407 00 11 000	02	4,00
0407 00 19 000	05	3,00
	06	2,00
		ECU/100 kg
0407 00 30 000	03	21,00
	04	12,00
0408 11 10 000	01	60,00
0408 19 11 000	01	26,00
0408 19 19 000	01	28,00
0408 91 10 000	01	58,00
0408 99 10 000	01	10,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutte le destinazioni,
- 02 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,
- 03 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Repubblica dello Yemen, Hong Kong,
- 04 tutte le destinazioni, ad eccezione delle destinazioni di cui al punto 03,
- 05 Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Repubblica dello Yemen e Iran,
- 06 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 05.

⁽²⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2856/93 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 1993****che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al di sotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3821/92⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3986/87⁽⁶⁾, i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3986/87, i prelievi all'importazione

di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70 della Commissione⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3986/87, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originarie e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2164/72 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3987/87⁽¹⁰⁾, i prelievi all'importazione di polli e oche macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti nel settore del pollame, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento stesso e menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 1993, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame

(ECU/100 kg)

Codice NC	Origine delle importazioni (*)	Importo supplementare
0207 39 11	01	40,00
0207 41 10	01	40,00
0207 10 11	02	5,00
0207 10 15	02	5,00
0207 21 10	02	5,00
0207 10 19	02	5,00
0207 21 90	02	5,00
0207 39 13	02	5,00
0207 41 11	02	5,00
0207 39 41	02	20,00
0207 42 41	02	20,00
0207 39 21	02	5,00
0207 41 41	02	5,00
0207 39 23	03	15,00
0207 41 51	03	15,00

(*) Origine :

01 Brasile, Tailandia e Cina,

02 Croazia,

03 Slovenia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2857/93 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 1993
che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3821/92⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma dei regolamenti della Commissione nn. 54/65/CEE⁽⁵⁾, 183/66/CEE⁽⁶⁾, 765/67/CEE⁽⁷⁾, (CEE) n. 59/70⁽⁸⁾, tutti modificati dal regola-

mento (CEE) n. 4155/87⁽⁹⁾, e (CEE) n. 2164/72⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3987/87⁽¹¹⁾, i prelievi all'importazione di uova in guscio di volatili da cortile originarie e in provenienza da Polonia, Repubblica del Sudafrica, Australia, Romania o Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare per quanto concerne i prodotti importati in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento n. 163/67/CEE;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/69 della Commissione⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4155/87, i prelievi all'importazione di uova sgusciate e di giallo d'uova originarie e in provenienza dall'Austria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. 59 dell'8. 4. 1965, pag. 848/65.

⁽⁶⁾ GU n. 211 del 19. 11. 1966, pag. 3602/66.

⁽⁷⁾ GU n. 260 del 27. 10. 1967, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1970, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 29.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20.

⁽¹²⁾ GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 1993, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova

Codice NC	Origine delle importazioni (1)	Importo supplementare
		ECU/100 kg
0408 11 10	01	190,00
0408 91 10	02	150,00

(1) Origine :

01 Stati Uniti d'America,

02 Russia e Estonia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2858/93 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2703/93 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 18 ottobre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2703/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 108.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi ^(*)
0709 90 60	92,03 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	92,03 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	69,37 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	85,00
1001 90 99	85,00 ⁽²⁾
1002 00 00	114,05 ⁽⁶⁾
1003 00 10	120,43
1003 00 20	120,43
1003 00 80	120,43 ⁽²⁾
1004 00 00	91,02
1005 10 90	92,03 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	92,03 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	101,92 ⁽⁴⁾
1008 10 00	21,43 ⁽²⁾
1008 20 00	28,78 ⁽⁴⁾
1008 30 00	27,36 ⁽²⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾
1008 90 90	27,36
1101 00 00	157,09 ⁽²⁾
1102 10 00	196,02
1103 11 30	141,31
1103 11 50	141,31
1103 11 90	179,92
1107 10 11	162,18
1107 10 19	123,93
1107 10 91	225,25 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	171,05 ⁽²⁾
1107 20 00	197,55 ⁽¹⁰⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽⁹⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

⁽¹⁰⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2859/93 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 1993****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 18

ottobre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	10	11	12	1
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	7,56
1001 90 99	0	0	0	7,56
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	10,59
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 30	0	0	0	0
1103 11 50	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	10	11	12	1	2
1107 10 11	0	0	0	13,46	13,46
1107 10 19	0	0	0	10,05	10,05
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 1993

relativa alla chiusura del riesame del regolamento (CEE) n. 3905/88 concernente le importazioni di filati di poliesteri originari della Turchia

(93/537/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

previa informazione del Consiglio di associazione CEE-Turchia in applicazione dell'articolo 47, paragrafo 2 del protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia ⁽²⁾,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 3905/88 ⁽³⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 13,2 % sulle importazioni di filati di poliesteri testurizzati di cui ai codici NC 5402 33 10 e 5402 33 90, originari, tra l'altro, della Turchia, fatta eccezione per i filati prodotti o venduti per l'espor-

tazione nella Comunità da diverse società indicate nel regolamento, le quali sono soggette ad un'aliquota inferiore del dazio.

- (2) Con un avviso pubblicato il 18 marzo 1993 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁴⁾ la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo e ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha avviato un riesame del regolamento (CEE) n. 3905/88 per quanto riguarda la società turca Korteks (Bursa, Turchia). La società ha affermato di non aver esportato il prodotto soggetto al dazio antidumping nel precedente periodo dell'inchiesta (1° gennaio-30 giugno 1987), ma di avere la ferma intenzione di effettuare tali esportazioni nel prossimo futuro e ha dichiarato di aver già preso contatti con potenziali acquirenti nella Comunità.

La società ha inoltre dichiarato di non essere in alcun modo associata alle società soggette alla precedente inchiesta e nei cui confronti sono state accertate pratiche di dumping.

- (3) Il 25 agosto 1993 la società turca Korteds ha comunicato alla Commissione di aver ritirato la domanda di riesame del regolamento in vigore in seguito a sostanziali mutamenti della situazione di mercato.

In tali circostanze la Commissione ritiene che non sia necessario continuare l'inchiesta e che il procedimento debba essere chiuso,

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 347 del 16. 12. 1988, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. C 76 del 18. 3. 1993, pag. 3.

DECIDE :

Articolo unico

È chiuso il riesame del regolamento (CEE) n. 3905/88, chiesto dalla società Korteks (Bursa) in merito alle importazioni di filati di poliesteri originari della Turchia.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1993.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2563/93 della Commissione, del 17 settembre 1993, che consente agli Stati membri di autorizzare ritiri preventivi di mele

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 235 del 18 settembre 1993)

Pagina 21, allegato, ultima riga :

anziché: « Cola e mutazioni »,

leggi: « Gala e mutazioni ».
